

COPIA



Comune di Ossana
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5/16
della
GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: AZIENDA ELETTRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE PATRIMONIALE DEGLI IMPIANTI ALLO STUDIO ZIPOLE S.A.S. DI PASCOLI MARCO GIUSEPPE CON SEDE IN TRENTO C.F. E P.I. 01686930221.

CIG. Z2F16AC3F6

TRASPARENZA L. 190/2012

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore **17.30**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Sono presenti:

Assenti				
			giust.	ingiust.
DELL'EVA	Luciano	Sindaco		
COSTANZI	Sandro	Vicesindaco		
BEZZI	Michela	Ass.		

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Giovanna Loiotila**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: AZIENDA ELETTRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE PATRIMONIALE DEGLI IMPIANTI ALLO STUDIO ZIPOLE S.A.S. DI PASCOLI MARCO GIUSEPPE CON SEDE IN TRENTO C.F. E P.I. 01686930221.

CIG. Z2F16AC3F6

TRASPARENZA L. 190/2012

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 57 dd. 22.01.2015 esecutiva, con cui è stato adottato l'atto programmatico di indirizzo per l'esercizio provvisorio 2016, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Considerato che l'atto di indirizzo sopra richiamato attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia affidamenti incarichi.

Premesso che in data 2010 con deliberazione consiliare n. 44 di data 16.12.2010 veniva autorizzata la stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda con la "Società Elettrica Trentina Distribuzione s.p.a.", in sigla "SET Distribuzione s.p.a." con sede in Rovereto (TN) via Manzoni n. 24, codice fiscale e P.IVA e registro delle imprese di Trento n. 01932800228, relativo all'attività, fino ad allora svolta dall'Azienda elettrica comunale del Comune di Ossana (TN), relativa alla distribuzione di energia elettrica, per la durata di anni cinque e con un canone annuale a favore del Comune pari a euro 30.000 oltre all'iva;

Precisato che il contratto veniva sottoscritto in data 22.12.2015 dinanzi al notaio Guido Falqui Massida rep. 17315 e lo stesso all' articolo 3 prevedeva che il rapporto avesse durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal primo gennaio 2011 incluso e che in difetto di diniego alla rinnovazione, da darsi con preavviso non inferiore ai sei mesi sulla scadenza, esso si sarebbe rinnovato per una sola volta, per un ulteriore quinquennio;

Vista la lettera di Set Distribuzione assunta a prot. com .in data 25.06.2015 al n. 2420, in cui ha comunicato alla Concedente il diniego alla rinnovazione ed il rapporto dovrebbe cessare al 31 dicembre 2015.

Dato atto che per poter correttamente garantire il servizio pubblico e consentire alle parti di poter meglio e con maggior serenità assumere una decisione definitiva rispetto al futuro della rete di distribuzione, con deliberazione consiliare n. 61 di data 22.12.2015, immediatamente esecutiva è stato approvato il rinnovo del contratto di affitto di ramo di azienda, rispetto al contratto originario di data 22.12.2015 sottoscritto tra il Comune di Ossana e la Set distribuzione Spa con sede in Rovereto dinanzi al notaio Guido Falqui Massida rep. 17315 e precisato che l'atto riguarda la modifica della previsione dell'articolo 3 del *Contratto d'Affitto e che la durata dello stesso sia prorogata sino al termine del 31 dicembre 2016, esclusa ogni ulteriore previsione di proroga tacita. Ogni altra previsione del Contratto d'Affitto resta immutata e vigente nei suoi termini originari. Ogni previsione del Contratto d'Affitto che faccia riferimento, esplicito od implicito, al termine di scadenza del rapporto si intende ora riferita alla data del 31 dicembre 2016.*

Dato atto che il contratto è stato sottoscritto in data 28.12.2015 dinanzi al notaio Rita Fochesato con studio in Rovereto, come da comunicazione agli atti prot. n. 262 di data 25.01.2016.

Considerato ora necessario espletare tutte le pratiche entro il 2016, tra cui affidare apposito incarico sia per la valutazione patrimoniale necessaria per il trasferimento del ramo d'azienda ed anche per la consulenza nella gestione della questione ad un esperto in materia;

Ritenuto pertanto necessario affidare il suddetto incarico allo Studio ZIPOLE s.a.s. di Pascoli Marco Giuseppe con sede in Trento C.F. e P.I. 01686930221 che si è reso disponibile dietro corrispettivo di €. 4.865,00 oltre iva al 22%, giusto preventivo di data 29.07.2015, agli atti prot. n. 2784 di data 28.07.2015.

Evidenziato che il rapporto intercorrente tra Enti committenti e liberi professionisti destinatari dell'incarico deve fondarsi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una preventiva verifica dell'adeguatezza delle strutture tecniche e professionali.

Considerata la proposta di affidare il suddetto incarico allo Studio ZIPOLE s.a.s. di Pascoli Marco Giuseppe con sede in Trento C.F. e P.I. 01686930221, che gode tra l'altro della fiducia dell'amministrazione in quanto di nota professionalità e competenza nel campo.

Visto che il professionista ha già consegnato il curriculum personale e la dotazione di persone e di mezzi prevista dalla legge.

Richiamati gli artt. 8 e 9 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93, come modificati dal D.P.P. 15-17/Leg del 22/07/2009, ed accertata la possibilità di procedere a conferire l'incarico in oggetto tramite affido diretto, in quanto l'importo del corrispettivo non eccede l'importo indicato dalla legge provinciale in materia di attività contrattuale per la trattativa diretta (attualmente Euro 46.000,00), complessivamente considerato.

Ricordato che, come stabilito al comma 12 dell'art. 20 ed all'art. 22 della L.P. 26/93, nel pieno rispetto dei principi della rotazione professionale, della competenza tecnica ed evitando la sovrapposizione degli incarichi professionali, per affidamenti di importo inferiore ad euro 26.000,00.- si prescinde anche dalle stipula delle convenzioni, redatte sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale.

Ritenuto di affidare l'incarico alle seguenti condizioni:

- Il professionista risponde personalmente dell'esecuzione dell'incarico in parola e può farsi coadiuvare da collaboratori di sua fiducia che dovranno essere preventivamente indicati all'Amministrazione comunale; il professionista è responsabile in ogni caso dell'operato del personale, qualunque ne sia la mansione, da lui assunto per lo svolgimento dell'incarico, sia verso l'Amministrazione committente sia verso terzi.

- Consegna elaborati in una copie cartacea e una copia digitale. Corrispettivo presunto, comprensivo anche di spese di viaggio, è pari ad €. 4.865,00 oltre iva al 22%, di cui al preventivo agli atti prot. n. 2784 di data 28.07.2015.
- Il compenso totale è da saldare in unica soluzione all'atto della consegna della valutazione, salvo richieste di acconti debitamente motivati;
- Gli elaborati dovranno essere consegnati entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'incarico.
- Tutte le controversie che dovessero insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente incarico sono possibilmente definite in via bonaria tra l'Amministrazione comunale e il Professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui sopra, dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
- Con la sottoscrizione dell'incarico il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico in parola, a norma delle vigenti disposizioni di legge, anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5) della L.P. 26/93 e ss.mm. e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'ufficio di ragioneria, ha espresso parere di regolarità contabile, con attestazione copertura finanziaria.

Visto il D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e s.m. e i..

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L - T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, come modificato dal DPRReg 1.02.2005 n. 4/L.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 2/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L.

Visto il Regolamento di contabilità .

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di conferire, per i motivi in premessa esposti, allo studio ZIPOLE s.a.s. di Pascoli Marco Giuseppe con sede in Trento C.F. e P.I. 01686930221, l'incarico per la valutazione patrimoniale degli impianti della azienda elettrica comunale di Ossana e consulenza per la cessione della stessa, dietro corrispettivo presunto di €. 4.865,00 oltre iva al 22%, come da preventivo agli atti prot. n. 2784 di data 28.07.2015.
2. Di stabilire che il perfezionamento del contratto abbia luogo mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio e che le condizioni d'incarico sono quelle contenute in narrativa al presente provvedimento che si richiamano integralmente.
3. Di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.. Le parti stabiliscono che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 C.C.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa (art. 3 co. 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Comune dovrà avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente dovrà comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG: SOPRA RIPORTATO. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto

rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

4. Di autorizzare sin d'ora il Responsabile del Servizio finanziario alla liquidazione ad avvenuta consegna degli elaborati, anche a titolo di acconti.
5. Di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad €. 6.000,00 al capitolo 3050 intervento 2-01-08-06 impegno 390/2015 del bilancio di previsione esercizio finanziario in corso.
6. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
7. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO Dell'Eva Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Giovanna Loiotila

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Lì 18.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Giovanna Loiotila

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R.23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con attestazione copertura finanziaria.

Lì 18.01.2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Rag. Paride Andreotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.01.2016** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Giovanna Loiotila

Deliberazione esecutiva il 07.02.2016 ai sensi dell'art. 79 comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Giovanna Loiotila

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 08.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila



ZIPOLE s.a.s. di Pascoli Marco Giuseppe

COMUNE DI OSSANA

Prov. di Trento

CF e P.IVA 01686930221

28 LUG. 2015

Prot. N. 2489

Cat. Cl. Fasc.

Comune di Ossana

Oggetto: proposta di collaborazione per la valutazione patrimoniale degli impianti dell'AEC di Ossana

Con riferimento ai colloqui intercorsi, formulo la proposta per una mia collaborazione per l'esecuzione della valutazione del valore patrimoniale dei beni della Vostra Azienda Elettrica Comunale

La valutazione sarà fatta sulla base dei dati che mi saranno forniti dai Vostri Uffici in relazione alla consistenza degli impianti (lunghezza linee MT e BT, arredamento cabine MT/BT, numero di prese e contatori, giacenze di magazzino, ecc.) ed alla loro vetustà (anno di costruzione).

Il corrispettivo per la valutazione di quanto sopra può essere stabilito in:

- Quota forfettaria 2.500 € (duemilacinquecento euro), comprensiva dei calcoli di valutazione e della relazione finale asseverata.
- Quota per ogni trasferta intera (maggiore di 5 ore viaggio compreso) presso la Vostra sede per eventuali verifiche, sopralluoghi, indagini, acquisizione di documentazione, ecc. 500 €/cad (cinquecento euro/cad).
- Quota per ogni trasferta parziale (inferiore a 5 ore viaggio compreso) presso la Vostra sede per eventuali verifiche, sopralluoghi, indagini, acquisizione di documentazione, ecc. 350 €/cad (trecentocinquanta euro/cad).

Per spese di locomozione con mezzo proprio si potrà applicare il corrispettivo di 0,70 €/km.
Altre eventuali spese saranno addebitate al costo documentato.

Qualora in corso di valutazione o successivamente al completamento della valutazione fossero necessari incontri e/o discussioni a Trento con i tecnici di eventuali controparti, si potrà applicare il corrispettivo di 70 €/ora.

In aggiunta ai corrispettivi sopra indicati va considerato l'addebito di legge per IVA (22%), le prestazioni saranno addebitate con fattura dalla Zipole sas della quale sono socio accomandatario.

In attesa di Vs comunicazioni in merito pongo distinti saluti

dott.ing. Marco Giuseppe Pascoli

Trento 29 luglio 2015

via Grazioli, n.146 38122 TRENTO
cellulare 330 536391
telefono e fax 0461 983229
e-mail marcopascoli@zipolesas.191.it

Foglio1

Valutazione patrimoniale impianti AEC Ossana:

Compenso forrettario			2500
Spese			
Trasferta > 5 ore	500	2	1000
Trasferta < 5 ore	350	1	350
viaggi km	0,7	450	315
importo orario a TN	70	10	700
			4865
iva			1070,3
totale			5935,3
arrotondato			6000

IMPEGNO N. 390/2015 CAP 3050
INT. 2010806